

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

DATA EFFICACIA	STRUTTURA COMPETENTE	MATERIA OBBLIGO	BREVE SINTESI CONTENUTO OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	LINK A INFORMAZIONI
a) DGRT n. 108 e n. 110 del febbraio 2017	Qualità dei servizi e reti cliniche	a)Esperti verificatori strutture sanitarie in materia di autorizzazione	Elenco regionale dei verificatori: E' istituito l'elenco regionale degli esperti verificatori in ambito sanitario. Viene previsto un accesso per titoli e colloquio attitudinale e come requisiti di accesso il titolo di studio di livello universitario e il possesso di esperienze lavorative e professionali in materia (art. 21 LR 50/2016 e art 40 bis LR 51/2009). La definizione dettagliata delle modalità di accesso e dei requisiti richiesti è rinviati ad apposita deliberazione di giunta.	a) L.R. 50/2016	DGRT 776/2017
b) DGRT n. 108 e n. 110 del febbraio 2017		b)Requisiti autorizzativi e di accreditamento strutture sanitarie	Accreditamento istituzionale – attestazione requisiti di processo: Per perfezionare la domanda di accreditamento, le strutture sanitarie di nuova istituzione o le strutture esistenti che attivano nuovi processi sono tenute a presentare un'attestazione circa il possesso dei requisiti di processo, trasversali e specifici, almeno 6 mesi dopo l'inizio dell'attività. I requisiti di processo sono definiti con atto della Giunta regionale (art. 27, comma 3). si tratta di una semplificazione ed un'attenzione all'effettiva qualità delle prestazioni	b) D.p.g.r. 17 novembre 2016, n. 79/R Regolamento di attuazione della L.R.51/2009	

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

DATA EFFICACIA	STRUTTURA COMPETENTE	MATERIA OBBLIGO	BREVE SINTESI CONTENUTO OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	LINK A INFORMAZIONI
			dato che, rispetto a prima, una parte di requisiti invece di attestarli subito, vengono attestati dopo un periodo di svolgimento dell'attività.		
Gli obblighi riportati nelle presente scheda, assumeranno vigenza nel momento in cui sarà approvata la modifica del regolamento di attuazione della LR 38/2004 (DPGR 11/R/2009)	Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria	Disposizioni in materia di acque termali	Procedure di autocontrollo: Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo che deve prevedere procedure o istruzioni operative per: a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali; b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l'efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati ed applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo; c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo (Titolo III, Capo III bis, art.47	L.R. 74/2016	

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

			<p>quinquies, comma 1).</p> <p>Predisposizione della documentazione atta a dimostrare l'applicazione del piano di autocontrollo: Ogni azienda termale deve predisporre documenti e registrazioni al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure previste nel piano di autocontrollo (Titolo III, Capo III bis, art.47 quinquies comma 2 – lett.d).</p> <p>Conservazione della documentazione atta a dimostrare l'applicazione del piano di autocontrollo: I documenti e le registrazioni predisposti per dimostrare l'effettiva applicazione delle misure previste nel piano di autocontrollo devono essere conservati per almeno ventiquattro mesi (Titolo III, Capo III bis, art.47 quinquies comma 5).</p>		
DATA EFFICACIA	STRUTTURA COMPETENTE	MATERIA OBBLIGO	BREVE SINTESI CONTENUTO OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	LINK A INFORMAZIONI
12/01/17	Settore Promozione turistica. Legislazione turismo e commercio.	Sistema turistico regionale: Marina resort Bed an breakfast Locazioni	Marina resort (titolo II, capo I, sez I, art. 27). La legge introduce una nuova tipologia di struttura ricettiva, i marina resort, così definita: " <i>strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente</i>	L.R. 20 dicembre 2016 n. 86	http://www.region.e.toscana.it/imprese/turismo

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

		<p>turistiche</p>	<p><i>attrezzato</i>". A tale nuova tipologia di struttura è esteso l'obbligo di osservanza delle disposizioni previste al titolo II, capo I per le strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici.</p> <p>Bed and breakfast – comunicazione. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale che, alla data di entrata in vigore del nuovo testo unico (12gennaio 2017), somministrano la prima colazione e intendono continuare a farlo, assumono la denominazione di <i>bed and breakfast</i> effettuando apposita comunicazione allo SUAP competente per territorio (Titolo II Capo II Sez III, art. 60, c. 4).</p> <p>Locazioni turistiche– Comunicazione in ordine all'attività svolta. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato di locazione turistica sono tenuti a comunicare al comune ove sono situati gli alloggi, la forma di esercizio dell'attività (imprenditoriale o non imprenditoriale), nonché le informazioni relative all'attività svolta. Il contenuto della comunicazione nonché le modalità e i termini con cui la medesima è</p>		
--	--	-------------------	--	--	--

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

DATA EFFICACIA	STRUTTURA COMPETENTE	MATERIA OBBLIGO	BREVE SINTESI CONTENUTO OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	LINK A INFORMAZIONI
			effettuata sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione (Titolo II, capo II, sez. V, art. 70 comma 4).		
1° luglio 2016	Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria	Diffusione defibrillatori ambito pratica fisica e sportiva.	<p>Obbligo a carico dei gestori*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dotazione del defibrillatore 2. manutenzione del defibrillatore 3. informativa nei confronti del 118 4. assicurare la presenza degli esecutori 5. assicurare la formazione degli esecutori <p>(art.4, commi 1, 5, 6, 7 - art.7, commi 2, 3 della l.r.68/2015)</p> <p>(*quando all'interno di un impianto ci sono anche società assegnatarie di spazi, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori regolarmente formati è carico di quest'ultime)</p>	D.p.g.r. 38/2016 Regolamento attuazione l.r. 68/2015	http://www.region.e.toscana.it/-/regolamento-di-attuazione-della-legge-sull-utilizzo-dei-defibrillatori-nella-pratica-sportiva
DATA EFFICACIA	STRUTTURA COMPETENTE	MATERIA OBBLIGO	BREVE SINTESI CONTENUTO OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	LINK A INFORMAZIONI

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

20/08/16	Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua	Utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua.	<p>Comunicazione preventiva di emungimento temporaneo di acque sotterranee per abbassamento del livello piezometrico. L'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinata a una preventiva comunicazione all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente da inoltrare in modalità telematica.</p> <p>Alla comunicazione sono allegati (Tit. II, capo II, art. 10, comma 1, All. D parte I):</p> <p>a)cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).</p> <p>b)relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico,</p> <p>c)descrizione delle perforazioni da realizzare;</p> <p>d)stima della portata di estrazione e stima della durata;</p> <p>e)attestazione dell'avvenuta installazione di un contatore volumetrico ai fini del controllo della portata di estrazione.</p> <p>Installazione di contatore</p>	D.p.g.r. 18 agosto 2016 n. 61/R Regolamento attuazione art. 11 comma 1 e 2 l.r. 80/2015	Gestione risorse idriche
----------	--	---	---	--	--

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

		<p>volumetrico ai fini del controllo della portata di estrazione: ai fini del controllo sul possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della comunicazione preventiva di emungimento temporaneo di acque sotterranee per abbassamento del livello piezometrico, in luogo della licenza d'uso l'interessato è tenuto all'installazione di un contatore volumetrico (Titolo II, Capo II, art. 10, comma 3).</p> <p>Licenza d'uso di emungimento temporaneo di acque sotterranee per abbassamento del livello piezometrico. L'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, è soggetta al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale e al pagamento del relativo canone, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: la portata di acqua estratta superi i 5 l/sec, l'emungimento abbia durata superiore a 30 gg. Nel caso in cui il prelievo avvenga da corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri citati sono dimezzati.</p> <p>Alla istanza di licenza d'uso sono allegati (Titolo II, Capo II, art.10, comma 4, All. D parte I):</p> <p>a) cartografia idonea ad individuare la</p>		
--	--	---	--	--

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

			<p>localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).</p> <p>b)relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico,</p> <p>c)progetto delle perforazioni da realizzare;</p> <p>d)il progetto di aggettamento.</p> <p>Comunicazione inizio lavori delle opere relative alla concessione. Il concessionario è tenuto a dare preventiva comunicazione alla regione della data di inizio dei lavori (Titolo III, Sez. III, Capo II, art. 59 comma 1).</p> <p>Relazione di regolare esecuzione dei lavori relativi alla concessione: Entro 60 giorni dal termine dei lavori relativi alla concessione, il concessionario è tenuto a inviare alla regione una relazione asseverata di regolare esecuzione dei lavori che accerti la conformità delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati al progetto approvato, nonché l'esecuzione a regola d'arte.</p> <p>Certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate. Il concessionario è tenuto a inviare alla</p>		
--	--	--	---	--	--

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

			<p>regione il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate entro un anno dal termine dei lavori relativi alla concessione, se previsto dal disciplinare di cui all'articolo 54 (Titolo III, Sez. III, capo II, art.59, comma 2).</p> <p>Progetto di rimozione opere di derivazione e ripristino dei luoghi per cessazione della concessione: In caso di cessazione dell'utenza, ai sensi dell'art. 62 del regolamento, il concessionario è tenuto a presentare alla regione un progetto di rimozione delle opere di derivazione e di ripristino dei luoghi (Titolo III, capo IV, art. 78, comma 1).</p>		
DATA EFFICACIA	STRUTTURA COMPETENTE	MATERIA OBBLIGO	BREVE SINTESI CONTENUTO OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	LINK A INFORMAZIONI
14/07/2016 data di entrata in vigore della l.r. 43/2016 che ha sostituito l'art. 75 della l.r. 65/2014	Direzione Urbanistica e politiche abitative	Utilizzo immobili industriali/commerciali per svolgimento attività agricola	<p>Semplificazione delle disposizioni. Comunicazione per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola</p> <p>L'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola è soggetto alla presentazione allo sportello unico del comune di preventiva comunicazione attestante il rispetto delle normative</p>	L.r. 10 novembre 2014, n. 65 (art. 75) D.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (art. 11)	http://www.region.e.toscana.it/-/regolamento-di-attuazione-per-il-territorio-rurale

SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (aggiornato al 31.12.2016)

DATA EFFICACIA	STRUTTURA COMPETENTE	MATERIA OBBLIGO	BREVE SINTESI CONTENUTO OBBLIGO	RIFERIMENTO NORMATIVO	LINK A INFORMAZIONI
			<p>igienico-sanitarie, di settore e in relazione alle attività previste, nonché del regolamento edilizio vigente. La comunicazione è corredata inoltre dall'individuazione catastale dell'immobile, da una dichiarazione sulla necessità dell'utilizzo dell'immobile a fini agricoli e da copia del titolo di proprietà o dagli estremi del contratto di affitto. Non è invece più richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (L.r. 65/2014, art. 75, comma 5).</p>		
14/09/2016	<p>Settore Welfare e sport.</p> <p>Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale</p>	<p>Iscrizione elenco regionale delle società di mutuo soccorso</p>	<p>l'iscrizione all'elenco regionale delle società di mutuo soccorso costituisce un requisito di accesso per l'ottenimento dei contributi regionali. Le società di mutuo soccorso iscritte nell'elenco regionale entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono alla competente direzione della Giunta regionale la documentazione comprovante le finalità perseguite e l'attività svolta nell'anno precedente</p>	<p>Regolamento 12 settembre 2016, n. 64/R</p> <p>Regolamento di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 57</p> <p>“Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio”</p>	

